



FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Procedimento 5/2026
promosso contro

- **Paolo ALLORA**, tessera n. 302999 presso la soc. Asd Crivellese Castelnuovo Don Bosco del Comitato Regionale Piemonte;
- **ASD CRIVELLESE CASTELNUOVO DON BOSCO** (VTO000916) del Comitato Regionale Piemonte in persona del suo Presidente

PREMESSO

- che allo scrivente è pervenuta in data 24.07.2026 la segnalazione del Comitato Regionale Piemonte relativa alla assenza dell'incolpato nei Campionati Italiani Volo a formazione individuale, disputati nel week end del 18-19 Luglio 2026 a Sarzana (SP);
- che nella segnalazione è indicata la condotta del tesserato Paolo ALLORA, il quale in data 12 Luglio u.s. ha partecipato alle gare di selezione per l'accesso ai campionati italiani (fase finale) del week end successivo ben sapendo di non potervi partecipare a causa del suo matrimonio, programmato proprio nel fine settimana del 18-19 Luglio;
- che durante lo svolgimento delle partite del 12 Luglio u.s., il Delegato FIB di Torino ha più volte evidenziato all'incolpato che, conoscendo anticipatamente l'impossibilità di aderire alla successiva manifestazione, stava realizzando comportamento antisportivo: egli, infatti, partecipava a una competizione qualificatoria, sapendo sin dal principio che non avrebbe poi aderito alla successiva e consequenziale competizione; nonostante ciò, il tesserato ha continuato a gareggiare senza alcun riguardo in merito agli avvertimenti predetti;
- che infatti Paolo ALLORA non ha disputato le Gare del 18-19 Luglio 2026, non comparendo alla manifestazione;
- che la condotta dell'incolpato corrisponde all'ipotesi speciale prevista e sanzionata dal Regolamento delle Disposizioni Tecniche 2025/2026, Specialità Volo che all'art. di cui al paragrafo **H.3. rubricato Campionati Italiani di Specialità Categoria B, BF, C, D** prevede quanto segue:

“La formazione ‘qualificata sul campo’ che non parteciperà alla fase finale di un qualsiasi Campionato Italiano, se non per ragioni di salute opportunamente documentate, si vedrà comminare una sanzione amministrativa di euro 200,00 da versarsi entro 15 gg dalla data della fase finale dei Campionati Italiani.

(...)

La sanzione dovrà deve essere pagata dalla società in cui è tesserato, a mezzo bonifico bancario Iban IT 95 A 03069 03214 100000013845 intestato a Federazione Italiana Bocce. L’attestazione di pagamento deve essere inviata alla Segreteria Generale - Ufficio Tecnico completo della causale di versamento”.

- che il comportamento dell’atleta integra altresì la fattispecie prevista e punita dall’art. 60 co. 3 lett. h) del Regolamento di Giustizia Sportiva, afferente la “*mancata presentazione in campo in occasione di una gara*”;
- che l’assenza di ogni scrupolo dinanzi ai reiterati moniti del Delegato FIB rende particolarmente riprovevole il comportamento del denunciato ai fini della applicazione e commisurazione della sanzione;

Tutto quanto sopra premesso, lo scrivente Giudice Sportivo,

PQM

- applica a **Paolo ALLORA**, la sanzione della **SQUALIFICA di MESI UNO e GIORNI 20**;
- applica alla soc. **ASD CRIVELLESE CASTELNUOVO DON BOSCO** la sanzione di **€ 200 (DUECENTO/00)**.

Torino, 6 Agosto 2026

Il Giudice Sportivo
Avv. Federico Freni